

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 19 febbraio 2009 n. 4081

Pubblico impiego - Mobilità - Passaggio di un dipendente da una P.A. ad un'altra - Principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti - Applicabilità, in difetto di disposizioni speciali.

In sede di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 D.Lgs. n. 80 del 1998 (v. ora art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda (1).

(1) Ha aggiunto la Cassazione che a tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 80 del 1998 (v. ora art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi.

Il principio era già stato affermato dalla Cassazione in una controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS, nel settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135, e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 -, concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS (cfr. Cass., sez. lav., 2 febbraio 2007, n. 2265; nello stesso senso v., per tutte, fra le altre, Cass., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8389).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Monza F.F. ed altri ex dipendenti del Ministero dell'istruzione (come docenti) e transitati all'Inps ai sensi del D.M. n. 135 del 1998 (con decorrenza settembre 1998), trascritti in epigrafe, svolgevano domanda di condanna nei confronti del datore di lavoro per la rideterminazione del loro trattamento retributivo, avuto riguardo sia alla parte fissa che a quella variabile.

Deducevano i ricorrenti che il passaggio dall'una all'altra amministrazione era regolato dalla o.m. n. 217 del maggio 1998 la quale prevedeva la conservazione dell'anzianità maturata ed il diritto a percepire i trattamenti accessori previsti per il personale dell'Inps. Al contrario il datore di lavoro, avendo mantenuto ad personam "la maggiore retribuzione risultante anche dall'anzianità, di servizio maturata presso il ministero di provenienza, aveva successivamente riassorbito la maggior quota in occasione degli aumenti contrattuali

L'Istituto previdenziale, poi, non aveva corrisposto il c.d. "salario di professionalità" erroneamente ritenendolo di pertinenza dei soli dipendenti Inps tali alla data dell'1.1.1998.

Infine il datore di lavoro non aveva tenuto conto dell'anzianità maturata secondo i singoli provvedimenti di c.d. "ricostruzione di carriera" adottati dall'organo periferico del Ministero dell'istruzione in occasione della mobilità intercompartimentale. Ad ogni buon conto i ricorrenti ritenevano che il loro trattamento complessivo dovesse corrispondere a quello esposto negli allegati alla o.m. di cui sopra.

Instauratosi il contraddittorio con l'Inps - che negava ogni pretesa - il Tribunale di Monza con sentenza n. 389 del 2003 accoglieva la domanda quanto alla pretesa avente ad oggetto il salario di professionalità ed il mantenimento del trattamento economico più favorevole senza riassorbimento.

2. Avverso la sentenza del primo giudice interponevano appello principale l'INPS ed appello incidentale i lavoratori riproducendo gli argomenti utilizzati in primo grado.

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 17 novembre 2004 rigettava l'appello incidentale; in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda dei lavoratori con compensazione delle spese di lite.

3. Avvero questa pronuncia propongono ricorso per Cassazione i lavoratori con quattro motivi. Resiste con controricorso l'INPS. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso - articolato in quattro motivi con cui i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della portata precettiva e del contenuto dell'O.M. n. 217 del 1998 (primo motivo), di aver ritenuto non spettante ai ricorrenti il salario di professionalità senza considerare che in base al testo della disposizione del contratto integrativo per l'anno 1998 tale emolumento doveva esser corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 a tutto personale dell'Istituto (secondo motivo), di aver considerato riassorbibile il trattamento di miglior favore maturato dai dipendenti al momento del trasferimento (terzo motivo), di aver immotivatamente rigettato l'appello incidentale (quarto motivo) - è infondato.

2. Le questioni poste con il ricorso sono state più volte esaminate da questa Corte in controversie del tutto analoghe instaurate da altri ex docenti transitati all'INPS. Nell'esaminare tali questioni questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 3, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi. Principio affermato da questa Corte proprio in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS, nel settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135, e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 -, concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS (cfr. Cass., sez. lav., 2 febbraio 2007, n. 2265; nello stesso senso v., per tutte, fra le altre, Cass., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8389).

Poichè il ricorso non esprime ragioni tali da indurre a rimeditare il suddetto orientamento, questo deve essere confermato ulteriormente.

3. Va poi anche confermata la giurisprudenza di questa Corte la quale, nell'esame di analoghi ricorsi ha precisato che in tema di docenti di ruolo in classi di concorso in esubero, transitati alle dipendenze dell'INPS, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135, e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, tenuto conto che, in tema di trattamento economico per i dipendenti INPS, il salario di professionalità è attribuito, dalla contrattazione collettiva di settore, a coloro che erano in servizio presso l'INPS alla data del primo gennaio 1998, la citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, nel far riferimento ai trattamenti accessori previsti per il personale INPS, ha attribuito tali trattamenti alle medesime condizioni in presenza delle quali essi spettavano al personale INPS, così subordinandoli alla circostanza dell'essere in servizio presso l'istituto alla data del primo gennaio 1998. (Cass. 11 aprile 2006, n. 8389).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione del contratto collettivo decentrato dell'11.3.1998 ed ha ricostruito in modo corretto la volontà delle parti stipulanti.

Questa Corte si è già pronunciata sulla questione relativa al significato della clausola del contratto integrativo INPS per l'anno 1998, la quale, riproducendo analoga disposizione contenuta nel precedente contratto integrativo per l'anno 1997, stabiliva che "il salario di professionalità è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 al personale in servizio alla stessa data", ed ha osservato che una interpretazione coerente con il dato testuale non può prescindere dal rilievo che essa conteneva un duplice (ancorchè coincidente) riferimento temporale, in quanto prevedeva che: a) il 1 gennaio 1998 fosse il dies a quo della decorrenza del beneficio contemplato nell'accordo integrativo stilato l'8 luglio 1998; b) il 1 gennaio 1998 fosse anche il giorno in cui verificare che il personale beneficiario del salario di professionalità fosse in servizio (cfr. Cass. 16059 del 2004, Cass. n. 28401 del 2005, Cass. n. 8693 del 2006, Cass. n. 8389 del 2006 e numerose altre conformi).

Sarebbe quindi censurabile, alla stregua del criterio di cui all'art. 1362 c.c., un'opzione esegetica - quale quella sostenuta dai ricorrenti - la quale si limitasse ad affermare che la data del 1 gennaio 1998 vale unicamente a chiarire la decorrenza retroattiva del beneficio, questa essendo la funzione già inequivocabilmente assolta dal primo riferimento temporale (sub a), trascurando del tutto il secondo riferimento temporale (sub b), ossia considerandolo tamquam non esset.

E' da rilevare, altresì, che in altre sentenze questa Corte ha ritenuto corretta l'opzione ermeneutica delle sentenze impuginate, nella parte in cui avevano rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, attribuiva ai dipendenti trasferiti i trattamenti accessori per il personale dell'INPS alle medesime condizioni in presenza delle quali essi spettavano al detto personale, così subordinandone la riconoscibilità alla circostanza - decisiva secondo il contratto collettivo integrativo per l'anno 1998 - dell'essere in servizio presso l'Istituto alla data del 1 gennaio 1998 (cfr. Cass. n. 18500 del 2005, Cass. n. 18568 del 2005, Cass. n. 8389 del 2006).

Da queste conclusioni non vi è ragione di discostarsi, non essendo stati prospettati nuovi elementi che possano indurre ad una riconsiderazione del problema.

4. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui ha richiamato l'appello incidentale rigettato dalla Corte d'appello di Milano.

Come già ritenuto da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 febbraio 2008, n. 3483) la censura - che tra l'altro sostiene che una corretta lettura dell'ordinanza ministeriale citata porta a ritenere che essa imponga la stipulazione di un contratto individuale per iscritto - non può essere accolta per la mancanza di interesse all'impugnazione sul punto, posto che non viene indicato in alcun modo quale lesione di interessi giuridicamente protetti si sarebbe finora determinata in pregiudizio dei ricorrenti per effetto della mancata sottoscrizione del contratto individuale con l'INPS, risultando fra l'altro dalla stessa vicenda in esame che il modo in cui i ricorrenti sono stati inquadrati e il loro trattamento retributivo sono assolutamente pacifici, anche se ne è contestata la correttezza.

Anche il profilo di censura - che fa riferimento al trattamento economico indicato nella tabella allegata alla citata ordinanza ministeriale - non è fondato come già ritenuto da questa Corte

(Cass., sez. lav., 13 febbraio 2008, n. 3483, cit), stante la natura indicativa degli emolumenti cui la tabella si riferisce e che sono conseguiti nel caso di utilizzazione del docente trasferito in situazioni tali da soddisfare le condizioni previste senza alcuna attribuzione automatica di siffatto trattamento economico al di fuori della ricorrenza di tali condizioni.

6. Il ricorso principale va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (esito alterno della lite) per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2009.